

ALLEGATO "A" REP. 23013

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO.LOCO GALLENO

ART. 1 - DENOMINAZIONE -- SEDE

1. E' costituita un'associazione denominata "Associazione Pro Loco GALLENO "

2. L'associazione ha sede in GALLENO, Comune di Fucecchio, in via della Chiesa, 20.


3. Nell'ambito territoriale del Comune di Fucecchio il Consiglio Direttivo potrà variare l'indirizzo della sede legale.

ART. 2 - COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

1. La Pro Loco GALLENO riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico della frazione e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti.

2. La Pro Loco GALLENO non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.

3. La Pro Loco GALLENO può sviluppare la sua attività attraverso molteplici iniziative come ad esempio l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'or-



ganizzazione (in Italia od all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

4. La Pro Loco GALLEN0 aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale delle Pro Loco della Toscana, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.

#### ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. Le finalità che la Pro Loco GALLEN0 ha come oggetto sociale sono:

a. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio culturale, storico - monumentale ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;

b. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a Galleno e la qualità della vita dei residenti, ;

c. sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica d'am-



biente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;

d. stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;

e. preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;

f. collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;

g. curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'Informazione previsti dalla Legge vigente in materia.;

h. promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale, attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'este-



ro per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero).

2. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.

3. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con enti pubblici e privati.

#### ART. 4 - SOCI

1. I Soci della Pro Loco GALLEN0 si distinguono in:

- a. Soci Ordinari;
- b. Soci Sostenitori;
- c. Soci Benemeriti;
- d. Soci Onorari.

2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti coloro che per motivazioni varie, ( residenti, ex-residenti e villeggianti), sono interessati all'attività della Pro Loco GALLEN0 .

3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4. Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco.



5. Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

6. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

#### ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale;

i Soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

2. Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:

a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;

b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;

c. di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;

d. a ricevere tessera della Pro Loco;

e. a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

f. a frequentare i locali della Pro Loco;

g. ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.

3. I Soci hanno l'obbligo di:

a. rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;

b. versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;

c. non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.



co.

ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.

1. L'ammissione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco a seguito del versamento della quota associativa annuale.

2. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

3. L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco.

ART. 7 - ORGANI

Sono organi della Pro Loco :

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Segretario ed il Tesoriere;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti;

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

2. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la



realizzazione delle finalità sociali.

3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari e sostenitori debbono essere in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea). Sono consentite due deleghe, da rilasciarsi in forma scritta ad altro socio.

4. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario.

In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea. Allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il versamento della quota avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell'Assemblea) almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, (salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto):

in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la



metà dei Soci e de- libera con voto favorevole della metà più

uno dei voti e- spressi;

in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea

è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera

con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

5. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta

all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul

conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del

bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle propo-

ste del Consiglio Direttivo o dei Soci.

6. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere

convocata entro il mese di giugno.

7. L'Assemblea straordinaria è convocata:

a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;

b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti

del Consiglio;

c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei

Soci;

d) per le modifiche del presente Statuto;

e) per lo scioglimento della Pro Loco.

8. La spedizione degli avvisi di convocazione dell'Assem-

blea (sia ordinaria che straordinaria) può essere sostituita

dall'affissione dell'avviso di convocazione con modalità ido-

nee a portarlo a conoscenza dei Soci.

9. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea



straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti vali-

di.

11. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

#### ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di cinque membri. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti, l'Assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore a sette..

1. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo.

2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei suoi Componenti.

4. I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo



il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

5. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio Direttivo e il Presidente decadono se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

7. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

8. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la



gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

1. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto a voto.

2. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

#### **ART. 10 - IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente della Pro Loco è eletto, a votazione segreta, dall'Assemblea dei Soci. In caso di dimissioni del Presidente dovrà essere convocata dal Consiglio entro 30 giorni l'Assemblea dei soci per eleggere il Presidente, che resterà in carica per la durata residua del Consiglio.

2. Il Vice Presidente (o i Vice Presidenti), nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo, sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di



vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti (i quali in tal caso operano congiuntamente).

5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

6. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.

7. E' assistito dal Segretario.

#### ART. 11 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo.

2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

3. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della



regolare tenuta dei libri sociali.

4. Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

5. E' possibile con decisione del Consiglio affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

#### ART. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

3. I Revisori dei conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

4. I Revisori dei conti durano in carica tre anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

#### ART. 13 - ENTRATE E SPESE

1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco. provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

2. quote e contributi dei Soci;

3. eredità, donazioni e legati;

4. contributi dell'Unione Europea e di organismi interna-



zionali;

5. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali,

di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al so-

stegno di specifici e documentati programmi realizzati

nell'ambito dei fini statutari;

6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenziona-

ti;

7. proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a

terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche

di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in ma-

niera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al rag-

giungimento degli obiettivi istituzionali;

8. erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate

al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni

10. altre entrate compatibili con le finalità sociali

dell'associazionismo di promozione sociale.

1. Tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro

Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle fi-

nalità della Pro Loco e non possono essere divisi e/o distri-

buiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco

devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzio-

nali previste dal presente Statuto.

ART. 14 - PRESTAZIONI DEI SOCI



1. La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

3. Tutte le cariche della Pro Loco sono di norma gratuite.

4. Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

5. Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti (esterni o interni alla Pro Loco) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

#### ART. 15 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO.

1. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente.

2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vi-



gente in materia.

3. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco .

#### ART. 16 - SCIoglimento

1. L'eventuale scioglimento della Pro Loco, sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima che in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 2/3 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 2/3 dei voti presenti.

2. In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti saranno devolute in favore di enti pubblici od Associazioni analoghe alla pro loco per essere destinate a fini di utilità sociale.

3. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di enti pubblici saranno devoluti al comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede per essere destinate a fini di utilità sociale.

#### ART. 17 - NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

Firmato: Eraldo Polleschi

Paddeu Graziano

Ricciarelli Paolo

Vanda Seghetti



Sergio Buoncristiani

Dini Giuliano

Frediani Giacomo

Giandolfi Silvio

Giovanni Francesco Maria Donnini - Notaio

Copia conforme al suo originale  
Fucecchio It. 2/01/2008

